

Art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018

L'art. 14, comma 3, del CCNL 1/04/1999 prevede che le parti si incontrino a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

E' necessario che, a seguito di tale operazione, venga comunque garantita l'invarianza complessiva delle risorse stanziare (lavoro straordinario + fondo risorse decentrate).